



IL RAPPORTO TRA SEQUESTRO PENALE E PIGNORAMENTO



Il preventivo o sopravvenuto sequestro penale di beni oggetto di una procedura esecutiva individuale pone in luce una serie di problematiche stante la carenza di disposizioni normative finalizzate a regolare in via generale il contrasto.



► **SOMMARIO**

1. **SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE**
2. **IL SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE**
3. **LA CONFISCA**
4. **IL SEQUESTRO ANTIMAFIA**
5. **IL FONDO UNICO DI GIUSTIZIA**
6. **LA FATTISPECIE IN ESAME**
7. **CONCLUSIONI**

1) SEQUESTRO CONSERVATIVO PENALE

1. Inquadramento

- *Il sequestro conservativo costituisce una misura cautelare reale ed è lo strumento attraverso il quale viene temporaneamente sottratta all'imputato la disponibilità materiale e giuridica dei suoi beni rendendo così inefficace l'eventuale alienazione. Si esegue nelle forme del pignoramento in relazione agli [artt. 678 e 679 c.p.c.](#)*
- La finalità è quella di garantire il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato o l'adempimento delle obbligazioni civili, quali la restituzione e il risarcimento, derivanti da reato e, quindi, di evitare che si disperdano le garanzie patrimoniali in attesa della condanna definitiva.

► Effetti del sequestro

Il principale effetto è l'indisponibilità materiale e giuridica delle cose sottoposte a sequestro, cioè il soggetto non può disporre liberamente dei beni sequestrati. Pertanto, ogni atto di alienazione o ogni atto che provoca il depauperamento dei beni sottoposti a sequestro, è inefficace. Fanno eccezione gli effetti del possesso in buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri, secondo quanto previsto dall'[art. 2913 c.c.](#) Sono inefficaci anche gli atti a titolo gratuito compiuti dal reo posteriormente al reato [art. 192 c.p.](#), mentre si presumono compiuti in frode ai creditori [ex art. 193 c.p.](#), gli atti a titolo oneroso successivi alla commissione dell'illecito penale che eccedono la semplice amministrazione o l'ordinario commercio.



Presupposti applicativi del sequestro conservativo sono il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*.

2. Fumus boni iuris

L'accertamento giudiziale del fumus boni iuris deve essere quindi limitato alla pendenza del processo penale ed alla sussistenza di una imputazione, senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza della accusa e della probabilità di una pronuncia sfavorevole per l'imputato (Cass. III, n. 4670/1991). Secondo altra pronuncia, invece, l'accertamento giudiziale del fumus boni iuris va operato in concreto, avendo riguardo non alla sola pendenza del procedimento penale e alla sussistenza della imputazione, quindi all'astratta configurabilità del diritto di credito del richiedente, ma anche a tutti gli altri elementi già acquisiti, al momento della pronuncia della misura cautelare reale (Cass. IV, n. 707/1994).

3. Periculum in mora

Un altro presupposto essenziale per l'applicazione del sequestro conservativo è costituito dal *periculum in mora* che si concreta nella probabilità che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato o quelle delle obbligazioni civili derivanti da reato.

Le S.U. chiamate a dirimere i contrasti giurisprudenziali circa la nozione di *periculum in mora* quale presupposto per disporre il sequestro conservativo hanno chiarito che: “per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'[art. 316](#), commi 1 e 2, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore”. Secondo le Sezioni Unite, può dirsi, pertanto, che “le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione.

4. Beni che possono costituire oggetto del sequestro

Oggetto del sequestro conservativo possono essere:

- i beni mobili e i beni immobili dell'imputato e non rileva la formale intestazione degli stessi, ma la circostanza che l'imputato ne abbia la disponibilità uti dominus, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi ([Cass. V, n. 40286/2014](#));
- il denaro nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (Cass. V, n. 3400/1991);
- i crediti di lavoro: il sequestro conservativo di somme di denaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall'[art. 545](#), all'esecuzione del pignoramento, limiti richiamati dall'art. 316, comma 1 ([Cass. V, n. 31733/2015](#)).
- le somme già percepite dal lavoratore a titolo di crediti di lavoro e in sua libera disponibilità, in quanto sono confuse ormai nel suo patrimonio;

- l'assegno vitalizio che spetta agli ex parlamentari, adempiendo ad una funzione di natura assistenziale e previdenziale, si ritiene equiparabile ad ogni altro emolumento dei dipendenti pubblici e, quindi, aggredibile nella misura di un quinto a seguito di pignoramento o sequestro, conformemente a quanto previsto dalla disciplina dei crediti retributivi dei pubblici dipendenti ([Cass. V, n. 43026/2009](#); [Cass. II, n. 57829/2018](#));
- i beni immobili del titolare di un'impresa individuale a garanzia del credito vantato dagli eredi del dipendente deceduto sul lavoro, qualora l'imprenditore non abbia adempiuto alla regolazione del premio relativo alla polizza assicurativa per la responsabilità civile in ordine agli infortuni sul lavoro, venendo in tal modo a mancare la copertura assicurativa ([Cass. III, n. 10045/2005](#));
- i beni di proprietà di terzi, a condizione che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto d'acquisto. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che la presunzione di frode di cui all'[art. 193 c.p.](#), che legittima l'esperibilità dell'azione revocatoria dell'atto d'acquisto, non è assoluta ma "iuris tantum") ([Cass. II, n. 3810/2009](#));
- i beni intestati a terzi che ne hanno la titolarità in forza di un atto di donazione dell'imputato, attesa l'inopponibilità al creditore danneggiato dal reato degli atti a titolo gratuito posti in essere dall'imputato ([Cass. II, n. 2386/2009](#));
- i beni conferiti in «trust» dall'imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità ([Cass. V, n. 46137/2014](#); [Cass. I, n. 7442/2020](#));
- le somme depositate in un conto corrente bancario cointestato all'imputato e a persona estranea al reato, ma il sequestro non può riguardare l'intero ammontare del danaro depositato, dovendosi presumere la contitolarità tra gli intestatari del conto, salva la prova positiva dell'esclusiva titolarità delle somme all'imputato ([Cass. I, n. 24092/2009](#))

4.3. Beni che non possono costituire oggetto del sequestro

Non possono, invece, essere oggetto di sequestro conservativo:

- i beni di una società che non sia stata citata quale responsabile civile in relazione ad un'obbligazione civile nascente da reato, posto che il sequestro conservativo può essere legittimamente disposto sul bene di un terzo quando questi acquisti la veste di responsabile civile, in relazione ad un'obbligazione civile nascente da reato e sempre che sia stata proposta la relativa azione civile in sede penale nei confronti del detto responsabile, con citazione dello stesso nel processo ([Cass. V, n. 12709/2006](#));
- i beni di una persona fisica per violazioni di norme tributarie afferenti ad una persona giuridica ed ad una società in violazione dei principi civilistici dell'insensibilità e separazione dei patrimoni e della necessità della deliberazione dell'assemblea societaria per proporre le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e di rivalsa, e del principio, in tema di solidarietà sancita dall'[art. 98 comma 6 d.P.R. n. 602/1973](#) e dall'[art. 12 l. n. 4/1929](#), secondo cui l'amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni ad essa direttamente imputabili, sicché sarebbe necessario provare una qualche colpa o collusione oppure l'esistenza di un unico socio effettivo cioè di una società apparente. ([Cass. III, n. 2890/1996](#));
- la polizza di assicurazione sulla vita e le somme dovute e corrisposte sulla base di essa ([Cass. V, n. 43026/2009](#));
- i beni assoggettati al regime del fondo patrimoniale per un debito che il creditore conosceva essere contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia ([Cass. V, n. 598/2004](#)).

5. Soggetti legittimati: attivi

5.1. In genere

- La legittimazione attiva a richiedere il sequestro conservativo risiede in capo sia al P.M. sia alla parte civile.

5.2. Pubblico Ministero

- La legittimazione del P.M. è prevista dal comma 1 e mira a chiedere il sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle somme relative a pene pecuniarie e spese di giustizia.

5.3. Parte civile

- Il soggetto danneggiato può scegliere se vuole far valere le proprie ragioni in sede civile o in sede penale. Se opta per la sede penale, assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex [artt. 80](#) e [81](#) ([Cass. V, n. 474/2015](#)).

6. Soggetti legittimati : passivi

- Soggetti passivi del sequestro conservativo sono l'**imputato** e il **responsabile civile**.

7. Disposizione del sequestro nel processo di merito

- ➔ Il sequestro conservativo può essere ordinato — dal giudice che procede — esclusivamente in ogni stato e grado del processo di merito, inteso nel senso che la suddetta misura cautelare reale **non può essere adottata nel corso delle indagini preliminari, né in quello del giudizio di legittimità.**

8. Custodia delle cose sequestrate

- ➔ Nel corso del procedimento penale, il giudice che dispone il sequestro conservativo può nominare il custode dei beni sequestrati, in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare reale, ai sensi dell'[art.665](#); ne deriva che nel caso in cui il sequestro conservativo abbia ad oggetto cose diverse dal danaro, dai titoli di credito e dagli oggetti preziosi, l'eventuale nomina del custode da parte dell'ufficiale giudiziario, ai sensi del combinato disposto degli [artt. 317](#), comma 3, [520](#), comma 2, e [678](#), nel corso dell'esecuzione del provvedimento, ha carattere residuale rispetto al potere di nomina del giudice al quale è consentito procedere anche alla sostituzione del custode in tal modo nominato ([Cass. V, n. 2757/2000](#)).

2) SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE (ART. 321 C.P.P.)

L'art. 321 disciplina il sequestro preventivo quale **misura cautelare reale** la cui finalità è quella di impedire la libera disponibilità di un bene

Il sequestro preventivo può essere **disposto in due casi**:

- 1) quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (comma 1);
- 2) quando si tratti di cose di cui è consentita la confisca (comma 2).

2. Presupposti applicativi

Con riferimento alla ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 321, il testo normativo individua con precisione il presupposto applicativo costituito dal c.d. periculum in mora, cioè “il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati”, mentre non fornisce elementi per delimitare l'ambito dell'altro presupposto applicativo, il c.d. fumus commissi delicti, la cui necessità si desume implicitamente ma chiaramente dal riferimento alla pertinenza della cose a “reato” e dalla finalità di prevenire ulteriori conseguenze di un “reato”.

Presupposto del sequestro preventivo è la commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale.

- Il "periculum" rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della **concretezza** e della **attualità** e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità o ragionevole certezza- desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Cass. V, n. 12064/2010; [Cass. VI, n. 56446/2018](#); [Cass. III, n. 42129/2019](#)).
- Il sequestro preventivo è consentito non solo per non aggravare o protrarre le conseguenze del reato, bensì anche per non «agevolare la commissione di altri reati». Si deve, in tal caso, dimostrare che la libera disponibilità della cosa agevoli la commissione di altri specifici reati, in modo da non dilatare il concetto di «agevolazione» in maniera eccessiva e da consentire di accertare l'attuazione della funzione preventiva della misura cautelare, sicché la specificità e la probabilità dell'agevolazione di detti nuovi reati, considerati quale consequenzialità logica della fattispecie criminosa, sono i parametri cui ci si deve riferire per valutare la legittimità del sequestro preventivo sotto questo profilo ([Cass. III, n. 2676/1996](#)).



Il sequestro preventivo può avere ad oggetto **beni appartenenti a terzi estranei** al procedimento penale, incombendo, in tale caso, sul giudice un dovere specifico di motivazione sul requisito del periculum in mora in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo, per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato stesso ([Cass. V, n. 11287/2010](#); [Cass. VI, n. 18766/2014](#); [Cass. II, n. 5657/2014](#); [Cass. II, n. 32647/2015](#); [Cass. II, n. 47007/2016](#)).

3. Oggetto: cose pertinenti al reato

3.1. In genere

- ▶ La nozione di «cosa pertinente al reato» ha **un significato ampio e comprende anche il corpo del reato**, e cioè le cose sulle quali o mediante le quali il reato stesso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo ([art. 253](#), comma 2).
- ▶ Le due categorie, infatti, si pongono tra loro in rapporto di continenza, nel senso che la prima è più vasta e contiene anche la seconda: la categoria dei cose pertinenti al reato non comprende solo il corpo del reato, ma abbraccia tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa ([Cass. III, n. 490/1996](#); [Cass. II, n. 17372/2009](#)). Deve trattarsi di una cosa che abbia un qualsiasi **legame funzionale con il reato**, il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso **non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale** tra la res ed il reato commesso. Nel rapporto di pertinenza, che deve essere chiaramente individuato nel provvedimento di sequestro, rientra dunque un'ampia gamma di situazioni, potendo queste riguardare la progettazione e l'esecuzione del reato, la protezione del suo autore, la tutela degli effetti, la reiterazione della condotta, con l'ulteriore precisazione la nozione di cosa pertinente al reato deve essere collegata — per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa — alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa stessa da parte dell'imputato o dell'indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati. Ne deriva che è incensurabile l'**apprezzamento del giudice di merito** qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto all'attività illecita, e purché risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata o aggravata- in caso di libera disponibilità della cosa — la condotta vietata (Cass. III, n. 1510/1994; Cass. III, n. 2734/1995; Cass. III, n. 1236/1995; [Cass. VI, n. 469/1998](#); Cass. VI, n. 231/2000; [Cass. V, n. 12064/2009](#); [Cass. VI, n. 32807/2012](#)).

4. Sequestro di cose di cui è consentita la confisca

4.1. In genere

- Il sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321, comma 2, costituisce **figura specifica ed autonoma** rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo. La particolarità di tale figura consiste nel fatto che per la legittimità di essa non occorre necessariamente la presenza dei presupposti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo «tipico» (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma **basta il presupposto della confiscabilità**: ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca a tenore del codice penale o delle leggi speciali. Ne consegue che compito del giudice, nel disporre il sequestro in esame, è quello di verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca: il che può avvenire, secondo la disciplina sostanziale del diritto penale, tanto nei casi di confisca facoltativa quanto nei casi di confisca obbligatoria ([Cass. III, n. 47684/2014](#)).

- ▶ Pertanto, il sequestro delle cose confiscabili previsto non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose stesse, le quali, proprio perché confiscabili, sono, di per sé, obiettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in tema di confisca facoltativa o obbligatoria (Cass. I, n. 2994/1993; Cass. VI, n. 4114/1995).
- ▶ La fattispecie cautelare di cui al primo comma dell'art. 321 ha natura obbligatoria a differenza di quella contemplata dal secondo comma che ha **natura facoltativa** ([Cass. III, n. 4050/2003](#)), Peraltro, si è ritenuto che solo nel caso di confisca facoltativa il giudice deve dare ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro ([Cass. V, n. 2308/2018](#)), il che, però, può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (Cass. VI, n. 151/1994; [Cass. VI, n. 1022/1995](#)).
- ▶ Il **comma 2-bis** dell'art. 321, introdotto dall'[art. 6, comma 3, l. n. 97/2001](#), prevede che con riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione il giudice “dispone” il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca, in tal modo imponendo un **obbligo** al giudice di disporre la misura cautelare, nel caso in cui sussistano i presupposti di legge.

4.2. Sequestro per equivalente

Il sequestro preventivo può essere disposto anche in funzione della confisca per equivalente. Si tratta di un'istituto previsto inizialmente solo con riferimento al delitto di usura ([art. 644, comma 6, c.p.](#), con le modifiche apportate dalla [l. 7 marzo 1996, n. 108](#)). Successivamente è stato previsto dall'[art. 322-ter c.p.](#) per i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ([artt. 314-320 c.p.](#)) o contro organismi internazionali ([art. 322-bis c.p.](#)); dall'[art. 474 bis c.p.](#) per i delitti di cui agli [artt. 473 e 474 c.p.](#); dall'[art. 648 quater c.p.](#) per i delitti di riciclaggio ([art. 648 bis c.p.](#)) ed impiego ed impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita ([art. 648 ter c.p.](#)); dall'[art. 640 quater c.p.](#) per le ipotesi di truffa di cui agli [artt. 640, comma 2 n. 1, e 640 bis c.p.](#); dall'[art. 600 septies c.p.](#) per i delitti contro la personalità individuale.

- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di valore, per la sua sussidiarietà alla confisca diretta ai sensi dell'[art. 2641 c.c.](#), è subordinato alla impossibilità, anche solo transitoria e reversibile, di individuare e apprendere i beni costituenti il prodotto, profitto o strumento del reato ([Cass. V, n. 6391/2021](#)).
- Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, **ricade su beni comunque nella disponibilità dell'indagato**, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal c.c. a regolare rapporti interni tra creditori e debitori solidali, [ex art. 1298, comma 2, c.c.](#) o i rapporti tra banca e depositante, [ex art. 1834 c.c.](#), considerato che su queste disposizioni prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell'adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi.

5. Procedimento applicativo

5.1. Richiesta del p.m.

- L'applicazione delle misure cautelari, sia personali che reali, postula come **indefettibile presupposto** la domanda del pubblico ministero ([Cass. II, n. 47257/2009](#); [Cass. VI, n. 2658/2014](#); [Cass. II, n. 25375/2015](#)). Un provvedimento adottato in assenza di tale richiesta dà luogo a **nullità assoluta**, insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del principio posto dall'[art. 178](#) lett. b) ([Cass. V, n. 1050/1999](#)). Tuttavia, non incorre nel vizio di ultrapetizione, il provvedimento con il quale il giudice accoglie la richiesta di applicazione di sequestro preventivo, sulla base di una delle plurime finalità rappresentate dal P.M. nella domanda cautelare (Cass. I, n. 1313/2016); inoltre, il giudice, pur potendo disporre misure cautelari solo su richiesta del P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta ([Cass. II, n. 47563/2008](#)).

- ▶ La richiesta del P.M., benché espressamente richiamata dal solo [art. 321](#), comma 1, è presupposto necessario anche dell'ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ([Cass. III, n. 39323/2009](#)).
- ▶ La richiesta di sequestro può essere rivolta al Giudice — il quale su essa può provvedere — **anche oltre la scadenza del termine fissato per le indagini o la celebrazione dell'udienza preliminare**, attesa la scadenza di detto termine non preclude il compimento di qualsiasi attività processuale, ma solo di quegli atti che per contenuto e funzione riguardano le indagini stesse, ovvero l'acquisizione delle prove, con la conseguenza che anche a termine scaduto, nel caso in cui il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale ed il procuratore generale quello di avocazione, il P.M. può richiedere ed il giudice provvedere all'applicazione del sequestro preventivo, atteso che questo non è atto ad efficacia probatoria ([Cass. III, n. 12294/2001](#); [Cass. II, n. 46278/2003](#); [Cass. II, n. 53148/2016](#)).
- ▶ La richiesta di sequestro preventivo può essere formulata anche mediante l'utilizzo di un modulo a stampa **privo di motivazione**, in quanto la legge richiede la motivazione solo per il decreto del giudice e non anche per la richiesta del pubblico ministero ([Cass. III, n. 10703/2009](#)).

- 
- ▶ A norma dell'[art. 3 d.lgs. n. 106/2006](#), per la richiesta di misure cautelari sia personali che reali è richiesto l'**assenso scritto del procuratore della Repubblica**, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, ma il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede e, comunque l'assenso non è necessario nel caso di richiesta di misure cautelari reali formulate, in occasione della richiesta di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza ai sensi dell'[articolo 321](#), comma 3-bis.

- 
- E' stata ritenuta errata la decisione del Tribunale dell'appello cautelare che, pur ritenendo sussistenti gli estremi del delitto di abuso di ufficio a carico dell'imputato, ha escluso di poter decidere sulla richiesta del P.M. di applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in quanto formalizzata ai sensi dell'**art. 322- ter c.p.** e non anche dell'**art. 335-bis dello stesso codice**. Ed infatti, il primo degli appena indicati articoli prevede la possibilità tanto della confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, quanto, in via sussidiaria, di beni del valore corrispondente, di cui il reo abbia la disponibilità, laddove ovviamente il prezzo o il profitto non sia rinvenibile. La domanda che il P.M. formuli per l'applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzata a quel tipo di confisca contempla, dunque, necessariamente l'ipotesi della misura di sicurezza diretta del profitto del reato: con la conseguenza che, laddove il giudice ritenga che non sia configurabile un reato che, a mente dell'art. 322-ter c.p., consente tanto la confisca diretta quanto l'eventuale confisca per equivalente, bensì un reato contro la pubblica amministrazione che, ai sensi del combinato disposto degli [artt. 240](#), primo comma, e 335-bis c.p., impone la confisca diretta del profitto, è circostanza irrilevante che il rappresentante della pubblica accusa non abbia espressamente menzionato nella sua istanza tali ultime disposizioni del codice penale ([Cass. VI, n. 10096/2021](#)).

- Il sequestro preventivo può essere disposto esclusivamente su richiesta del pubblico ministero e **non anche della persona offesa** (Cass.S.U., n. 4/1990). Sul punto si è pronunciata anche la Corte cost. n. 334/1991), che, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 321, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha rilevato che l'esigenza di tutela della collettività con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti, perseguita mediante l'adozione della misura del sequestro preventivo, non può ontologicamente confondersi con l'eventuale interesse della parte offesa querelante alla cessazione della situazione di illecito, che non sempre sussiste e che comunque è ben distinto dall'interesse manifestato — attraverso la presentazione della querela — all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'autore del reato. Pertanto la mancata inclusione della tutela di tale interesse nell'ambito delle finalità perseguite dall'istituto del sequestro preventivo è questione che attiene alle scelte del legislatore e, in ogni caso, non viola i diritti della difesa sia perché il predetto interesse non deve necessariamente trovare la sua garanzia, seppure indiretta, negli strumenti del processo penale, sia perché appare comunque sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nel processo civile.

5.2. Giudice competente

- L'[art. 321](#), comma 1, stabilisce che sulla richiesta di sequestro preventivo dispone il “giudice competente a pronunciarsi nel merito” e che prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Pertanto, dopo il rinvio a giudizio, è competente il **giudice che procede**, cioè il giudice che ha la disponibilità degli atti, ossia il **giudice per le indagini preliminari** e non ancora il giudice del dibattimento nell'ipotesi in cui, pur essendo sottoposto a giudizio, non sono ancora stati trasmessi gli atti al Tribunale, essendo applicabile, in via analogica, quanto previsto dall'[art. 317](#) comma 2 per il sequestro conservativo.

- ▶ Non può sorgere infatti competenza a provvedere in ordine alla misura cautelare senza la relativa «investitura formale», che avviene con la trasmissione degli atti (Cass. I, n. 180/1993; [Cass. I, n. 47240/2004](#); [Cass. I, n. 40524/2008](#); [Cass. II, n. 1426/2014](#)). In caso di udienza preliminare, sussiste la **competenza del giudice dell'udienza preliminare** ad emettere il decreto di sequestro preventivo, [ex art. 321](#), considerate, da un lato, le profonde modificazioni, intervenute a seguito della [l. n. 479/1999](#), che hanno accentuato i poteri di apprezzamento del merito del G.u.p. e, dall'altro e correlativamente, che, prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice del dibattimento non può considerarsi «competente a pronunciarsi nel merito», dato che l'udienza preliminare può concludersi con la sentenza di non luogo a procedere e che, comunque, sarebbe del tutto irragionevole riconoscere al giudice del dibattimento la competenza a disporre il sequestro preventivo in una fase in cui è il G.u.p. ad essere investito della cognizione del processo ([Cass. V, n. 11677/2005](#)).
- ▶ L'esigenza di disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, **anche dopo la pronuncia della sentenza di primo grado**, atteso che esso è finalizzato ad evitare le conseguenze del reato anche dopo la sua consumazione ([Cass. I, n. 33414/2001](#)).

- ▶ Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza, rientra nella sfera di attribuzioni del **giudice dell'esecuzione** il potere di disporre il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell'[art. 321](#), considerato che egli è competente ad adottare il provvedimento di confisca in virtù dell'[art. 12-sexies d.l. n. 306/1992](#) (convertito nella [l. n. 356/1992](#)), e che pertanto si può ben ricorrere in fase esecutiva al sequestro preventivo per salvaguardare la conservazione dei medesimi beni (Cass. II, n. 814/2004; [Cass. VI, n. 33964/2005](#); [Cass. I, n. 38589/2005](#); [Cass. I, n. 29566/2008](#); [Cass. VI, n. 5018/2012](#)). Altro **contrastante indirizzo**, afferma, invece, che debba escludersi che rientri nella sfera delle attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di disporre questo tipo di sequestro, anche quando serva a mantenere un vincolo sulla cosa in vista della successiva confisca a norma dell'[art. 12-sexies d.l. n. 306/1992](#). Si ritiene, infatti, che il sequestro [ex art. 321](#) integri una misura cautelare adottabile nel corso del procedimento dal giudice competente a pronunciarsi nel merito e che tale regime non venga derogato qualora il sequestro sia finalizzato alla confisca di cui all'[art. 12-sexies](#) cit., che tra l'altro richiama, al comma 4, le generali previsioni in materia di sequestro preventivo e postula l'esistenza di un procedimento in corso ([Cass. VI, n. 2667/1999](#); [Cass. V, n. 27613/2005](#)).

5.3. Decreto di sequestro

- ▶ Il giudice dispone il sequestro preventivo adottando un **decreto motivato**, secondo la espressa previsione del comma 1 dell'[art. 321](#).
- ▶ L'[art. 321](#), comma 1, si limita a prescrivere che il provvedimento di sequestro preventivo abbia la forma del **decreto motivato**, senza nulla aggiungere con riguardo al suo specifico contenuto; deve, però, ritenersi che sia inquadrabile nell'ambito del vizio di motivazione anche la mancata indicazione, in detto provvedimento, del **titolo del reato** in relazione al quale esso è adottato come pure **del tempo e del luogo** in cui il reato medesimo sarebbe stato commesso ([Cass. I, n. 3843/1997](#)); anche se è stato ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento di sequestro preventivo che, pur non recando l'indicazione delle norme che si assumono violate, contenga una **compiuta descrizione della condotta**, tale da esaurire l'onere di indicazione del titolo del reato per il quale si procede ([Cass. II, n. 35481/2007](#)). La motivazione richiesta è diretta a consentire all'interessato ed al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento, per verificarne correttezza e legittimità. Ne consegue che quando nell'ambito del medesimo procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione per relationem al provvedimento precedente, giacché lo scopo della forma prevista è raggiunto in quanto la motivazione richiamata è conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che egli è in grado di controllarne congruenza, logicità e legittimità ([Cass. VI, n. 1022/1995](#)).

- **Non è previsto** da alcuna disposizione di legge l'obbligo del **previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato** della esecuzione del sequestro disposto dal giudice, né sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di **avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia**, posto che le norme di cui agli [artt. 356 e 364](#) e [114 disp. att.](#), che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo ([Cass. IV, n. 42512/2009](#); [Cass. IV, n. 37937/2010](#); [Cass. I, n. 25849/2012](#); Cass. III, n. 13605/2015; Cass. III, n. 22120/2015).
- Il **difensore dell'indagato**, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, **non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito**. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l'indagato) occorre fare riferimento al momento dell'esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento ([Cass.S.U., n. 27777/2006](#)).

- ▶ Quando il provvedimento di sequestro preventivo sia emesso prima che all'indagato sia stata inviata **informazione di garanzia**, come primo atto cui il difensore ha diritto di assistere, è necessario che il provvedimento contenga tutti i requisiti dell'informazione di garanzia e la mancanza di uno di questi determina la nullità del provvedimento per violazione dell'[art. 178](#), comma primo, lett. c) ([Cass. III, n. 1970/1996](#); [Cass. V, n. 6519/2012](#); [Cass. V, n. 28336/2013](#)).
- ▶ Le **modalità esecutive** sono disciplinate dall'[art. 104 disp. att.](#), come modificato ad opera dell'[art. 2 l. n. 94/2009](#). Sul tema sono stati formulati i principi di cui alle seguenti massime.
- ▶ È legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetta l'istanza dell'indagato tesa ad ottenere il **prelievo mensile dalla somma di danaro** oggetto di sequestro preventivo di un ammontare funzionale a garantirgli di far fronte alle primarie esigenze di vita, atteso che il limite di operatività della misura cautelare reale in tal senso è già fissato a priori dall'[art. 104 disp. att.](#), il quale impedisce il sequestro dei beni mobili assolutamente impignorabili ai sensi delle disposizioni civilistiche ([Cass. III, n. 23106/2013](#)).

- In tema di sequestro preventivo di **beni immobili**, la previsione dell'[art. 104, comma 1, lett. b\) disp. att.](#), secondo cui il sequestro si esegue con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non impedisce al giudice di nominare un **custode** per meglio garantire le esigenze cautelari attraverso la materiale privazione della disponibilità del bene al titolare ([Cass. V, n. 25118/2012](#); [Cass. II, n. 35810/2013](#)).
- La decisione di nominare un **amministratore giudiziario** ai sensi dell'[art. 104-bis disp. att.](#) per consentire la gestione e l'esercizio del complesso dei beni aziendali non è obbligatoria ma è rimessa alla sfera discrezionale del giudice ([Cass. III, n. 13041/2013](#)). La nomina dell'amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura cautelare è di competenza del pubblico ministero, atteso il contenuto delle previsioni di cui agli [artt. 104](#) e [104-bis disp. att.](#), a seguito dell'intervento normativo [ex l. 94/2009](#), e il relativo decreto, data la sua natura meramente esecutiva, non è appellabile ai sensi dell'[art. 322 bis](#), ma può essere sottoposto a controllo solo nelle forme dell'incidente di esecuzione ([Cass. II, n. 6459/2011](#); [Cass. V, n. 10105/2015](#)).

6. Revoca del sequestro

- L'istituto della revoca del sequestro preventivo di cui all'[art. 321](#), comma 3, non costituisce un mezzo per riproporre motivi che sono stati già dedotti in sede di riesame, perché, se ciò fosse possibile, si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione di elementi già precedentemente presi in considerazione.
- Ma al di fuori di tale ipotesi nessun limite è dato rilevare dalla lettera e dallo spirito della norma in ordine alla deducibilità di motivi non proposti antecedentemente, di modo che la revoca può essere disposta sia quando i presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale siano venuti meno in epoca successiva all'adozione della misura stessa e sia quando i detti presupposti mancassero fin dall'origine (Cass. III, n. 912/1992; Cass. III, n. 2327/1993). Pertanto, la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. Peraltro, in sede di istanza di revoca, non possono essere riproposti motivi già dedotti in sede di riesame e che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva ([Cass. S.U., n. 29952/2004](#)).

- Sebbene la successiva giurisprudenza abbia aderito in maggioranza ai principi espressi dalle Sezioni Unite, un orientamento minoritario aveva, invece, affermato che nel giudizio di appello proposto avverso un decreto di sequestro preventivo possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, attinenti alla persistenza delle ragioni che giustificano il mantenimento della misura, mentre il riscontro del fumus delicti è riservato alla fase del riesame, con la conseguenza dell'inammissibilità del gravame che deduca per la prima volta in sede di appello motivi inerenti unicamente alla carenza, nel momento genetico della misura, delle condizioni previste dall'art. 321 ([Cass. V, n. 31725/2015](#); Cass. VI, n. 5016/2012; [Cass. III, n. 17364/2007](#)): Le **Sezioni Unite**, chiamate nuovamente a risolvere il contrasto, hanno affermato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti ([Cass. S.U., n. 46201/2018](#)).

- È possibile la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la **confisca obbligatoria**, ma soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge ([Cass. III, n. 17439/2005](#); [Cass. III, n. 43945/2013](#)).
- La legge prevede una **richiesta** di revoca da parte del pubblico ministero o dell'interessato; peraltro, in giurisprudenza si è affermato che anche in relazione alle misure cautelari reali trova applicazione il principio, fissato dal comma 1 dell'[art. 299](#) in tema di misure cautelari personali, secondo il quale il giudice, anche d'ufficio, deve disporre la sostituzione o la revoca delle misure medesime quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni della loro applicabilità ovvero le esigenze di cautela (Cass. II, n. 1690/1996; Cass. II, n. 42843/2002).
- In caso di coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della **procedura esecutiva civile** sul medesimo bene, il **terzo aggiudicatario** in sede civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del sequestro, qualora la trascrizione dell'atto di pignoramento sia avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo ([Cass. VI, n.6814/2020](#)).

- 
- ▶ Il **creditore assistito da garanzia reale** non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario. La previsione, nell'ambito del giudizio di cognizione, del contraddittorio con i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, ai sensi degli [artt. 240-bis c. p.](#) e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p., non comporta l'anticipazione della tutela di tali diritti prima che la statuizione sulla confisca sia divenuta definitiva ([Cass. III, n. 26273/2018](#); [Cass. II, n. 57407/2018](#)).
 - ▶ Sulla legittimazione alla richiesta di revoca del **curatore fallimentare** v. sub art. 322, § 3

- Sulla richiesta di revoca dell'interessato provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Tuttavia, quando il p.m. ritiene che la richiesta vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice “non oltre il giorno successivo” a quella del deposito nella segreteria. È **abnorme**, pertanto ricorribile in cassazione, il **provvedimento con cui il P.M. rigetti la richiesta di revoca** del sequestro preventivo ovvero dichiarare non luogo a provvedere anziché trasmetterla, ex art. 321, comma 3, al giudice competente, trattandosi di provvedimento estraneo alla sua sfera di attribuzioni, potendo egli solo disporre la revoca, con decreto motivato, del sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari ed essendogli, invece, inibito il relativo provvedimento negativo, devoluto alla cognizione del giudice (Cass. VI, n. 30/1998; Cass. V, n. 37293/2010; Cass. III, n. 3449/2013; Cass. III, n. 15459/2018). Per converso, è **abnorme** il provvedimento con il quale il **g.i.p.**, investito di una richiesta di revoca di sequestro preventivo avente ad oggetto una pluralità di beni, **rimessi gli atti al P.M.** perché decida sulla restituzione di alcuni di essi, si riservi la decisione sulla destinazione dei restanti all'esito di accertamenti della polizia giudiziaria delegata dallo stesso giudice, verificandosi in tal caso una stasi ed una regressione del procedimento in palese violazione dell'art. 321, comma, nonché un'investitura diretta della polizia giudiziaria contrastante con l'art. 326 (Cass. III, n. 7674/2012).

- Nessuna inefficacia del provvedimento cautelare consegue alla **trasmissione al G.I.P. con ritardo** della istanza di revoca. La natura ordinatoria del termine di trasmissione al G.I.P. dell'istanza di revoca è coerente applicazione del principio che le disposizioni sanzionatorie di natura processuale sono tassative e non sono suscettibili di essere applicate fuori dei casi per i quali sono comunicate ([Cass. III, n. 1439/1993](#); [Cass. III, n. 3376/1995](#)).
- **Competente** a conoscere dell'istanza di revoca del sequestro preventivo, proposta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, è il giudice che procede al momento dell'istanza, da identificarsi, nel caso in cui gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice dell'opposizione, nel Giudice per le indagini preliminari, secondo la regola generale di cui all'[art. 91 disp. att.](#) ([Cass. III, n. 22240/2010](#))
- È legittima l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, dopo la revoca di uno precedente, in quanto trattasi di **provvedimenti reiterabili** ed autonomi l'uno dall'altro, purché, nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento del Tribunale in sede di riesame o di appello [ex art. 322 bis](#), la revoca sia basata su profili formali e/o processuali e non sulla insussistenza del fumus delicti. La reiterazione del sequestro è sempre ammessa, qualora sia poggiata su fatti nuovi, giacché in questo caso l'astratta configurabilità del reato prima esclusa potrebbe essere evidenziata dall'emergere dei differenti elementi, acquisiti nel corso delle ulteriori indagini ([Cass. III, n. 3123/1996](#); [Cass. III, n. 39332/2009](#); [Cass. III, n. 29975/2014](#)).

7. Sequestro d'urgenza

- Con l'introduzione dei commi 3-bis e 3-ter per effetto dell'[art. 15 d.lgs. n. 12/1991](#), è stato previsto un sequestro d'urgenza, comunemente definito “fermo reale”, con evidente parallelismo con il “fermo personale”. Nelle situazioni di urgenza, che non consentono di attendere il provvedimento del giudice, il sequestro può essere disposto con decreto motivato del pubblico ministero o, ancora prima dell'intervento di questo, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, però, devono trasmettere il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito nella quarantotto ore successive. Il pubblico ministero, a sua volta, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dal sequestro da lui disposto o dalla ricezione del verbale se eseguito di iniziativa della P.G.. Il giudice a sua volta deve emettere ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Tutti i suddetti termini sono prescritti a pena di inefficacia del sequestro.

- ▶ La **qualificazione giuridica del sequestro operato dalla polizia giudiziaria** spetta al pubblico ministero il quale ben può qualificare come sequestro preventivo quello disposto dalla polizia con dichiarate finalità probatorie, con la conseguenza che il regime delle impugnazioni deve adeguarsi alla scelta del P.M. pertanto, se lo ritiene sequestro preventivo, il P.M. richiede al giudice la convalida; se invece lo ritiene sequestro probatorio, lo può convalidare lui stesso a norma dell'art. 355, comma 1, poiché contro la convalida è ammessa richiesta di riesame al tribunale ex artt. 355, comma 3, e 324, non viene eluso il controllo giurisdizionale sulla decisione del P.M. (Cass. VI, n. 2061/2004; [Cass. III, n. 26916/2009](#); [Cass. IV, n. 21000/2016](#)). Invece, il giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere sulla richiesta di convalida del sequestro preventivo, non ha il potere di qualificare la misura reale come sequestro probatorio ([Cass. I, n. 16906/2010](#)).

- ▶ In caso di sequestro preventivo disposto **di iniziativa della polizia giudiziaria**, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, **non vi è obbligo di dare avviso** all'indagato presente al compimento dell'atto **della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia** ex art. 104 disp. att. (Cass.S.U., n. 15453/2016).
- ▶ Il precetto posto dal comma 3-ter dell'art. 321, secondo il quale **copia dell'ordinanza di convalida** del sequestro preventivo è «immediatamente» **notificata** alla persona cui le cose sono state sequestrate, non è sanzionato con la nullità; esso è infatti previsto al fine di accelerare la possibilità dell'interessato di proporre impugnazione, ma il ritardo nella notifica (e quindi nella conoscenza del provvedimento) ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine di impugnazione per l'interessato, ma non pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato stesso, ai sensi dell'art. 178, lett. c) (Cass. III, n. 6914/2009; Cass. III, n. 40362/2016; Cass. III, n. 4885/2019).

- Ai sensi dell'[art. 321](#), comma 3-bis, è prevista la richiesta da parte del pubblico ministero al G.I.P. di due provvedimenti: la convalida della misura adottata in via di urgenza dallo stesso P.M. e l'emissione di decreto di sequestro. I **due provvedimenti non sono inscindibilmente connessi**, essendo possibile che il giudice neghi la convalida, non condividendo le ragioni di urgenza ravvisate dal P.M. e, tuttavia, autonomamente ritenendo i presupposti di legge per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, provveda in conseguenza disponendo la misura, che prenderà efficacia da quel momento. Ne consegue che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione avverso il provvedimento di convalida, in mancanza di impugnazione avverso il decreto del G.I.P. costitutivo del sequestro, in quanto l'impugnazione deve tendere alla rimozione del pregiudizio derivante dall'adozione della misura, mentre il vincolo alla cosa è autonomamente imposto dal provvedimento di sequestro da parte del G.I.P. (Cass. VI, n. 4112/1994). Proprio in considerazione dell'autonomia dei due provvedimenti, l'**inosservanza dei termini di quarantotto ore** di cui all'[art. 321](#), comma 3-bis, non preclude al giudice il potere di imporre ugualmente il vincolo reale, sicché è ben possibile che, pur negando la convalida, disponga autonomamente il sequestro con efficacia ex nunc ([Cass. III, n. 15717/2009](#)).

- 
- **Non sono impugnabili** né il decreto di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.M. né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'[art. 321](#), comma 3-bis, ne dispone la convalida. Infatti, il decreto del PM ha carattere provvisorio, in quanto destinato ad una automatica caducazione a seguito della mancata convalida ovvero, in caso di controllo positivo, ad essere sostituito per effetto dell'autonomo decreto di sequestro giudiziale che il giudice emette dopo l'ordinanza di convalida e che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale sul bene sequestrato ([Cass.S.U., n. 21334/2005](#); sulla esclusione della impugnabilità dell'ordinanza v. sub art. 322, § 2; [Cass. III, n. 5770/2014](#); [Cass. V, n. 49616/2016](#); [Cass. II, n. 50740/2019](#)).

LA CONFISCA (ART. 240 C.P.)

- La confisca ha natura di **misura di sicurezza patrimoniale**; il suo contenuto consiste sempre nella privazione di beni economici, e la sua finalità nel prevenire la commissione di nuovi reati, mediante l'acquisizione da parte dello Stato di cose che, in quanto provenienti dall'illecito penale o ad esso variamente collegate, ove lasciate nella disponibilità del reo, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del delitto (Relazione al progetto definitivo n. 202).

- 
- la **differenza tra sequestro e confisca**: il sequestro consiste in un'apprensione solamente momentanea di uno o più oggetti, mentre la confisca consiste in una **pena accessoria** che viene comminata a seguito di condanna e che consiste in una vera e propria **espropriazione a favore dello Stato**.
 - Quindi mentre il sequestro ha natura cautelare, cioè è adottato in via preventiva per evitare che le prove vengano inquinate (sequestro probatorio), che l'imputato disperda il suo patrimonio (sequestro conservativo) oppure che lo stesso utilizzi il bene per commettere un nuovo reato (si pensi al sequestro preventivo di una pistola), la confisca ha il carattere della definitività, essendo comminata solamente a seguito di condanna.

5. La confisca facoltativa

L'[art. 240](#) distingue tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria, e dispone che possono essere oggetto di confisca facoltativa (provvedimento non obbligatorio, ma doveroso ove ne ricorrano i presupposti) le cose che « **servirono o furono destinate a commettere il reato** » (quelle collegate ad esso non da un rapporto di mera occasionalità, bensì da «un legame eziologico diretto ed essenziale», nel senso che il mezzo deve avere reso possibile un'esecuzione criminosa altrimenti non attuabile, almeno così come concepita dall'agente.)o quelle che ne costituiscono «**il prodotto o il profitto** » (il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita - Il profitto del reato è invece costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico ricavato dalla commissione del reato).

La confisca facoltativa può essere adottata solo in presenza di una **sentenza di condanna**, e pertanto non può essere applicata in caso di assoluzione



La cosa da confiscare **non deve appartenere a persona estranea al reato**, e ciò per l'esigenza di tutelare il diritto di proprietà del terzo, e non solo nel caso in cui la res gli appartenesse già al momento del reato, ma anche nel caso in cui egli l'abbia acquistata successivamente, senza sospettarne l'illecita provenienza, e cioè fuori dei casi di ricettazione, incauto acquisto o favoreggiamento. **Persona estranea al reato**, nei cui confronti non può disporsi la misura di sicurezza in esame, è quella che non abbia tratto vantaggi o utilità dal reato e che sia in buona fede, ovvero dimostri di non aver potuto conoscere, pur usando la diligenza richiesta dal caso concreto, il rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato ([Cass. III, n. 29586/2017](#)).

La confisca obbligatoria

Il comma 2 dell'[art. 240](#) prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il **prezzo del reato** e delle cose **la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato**, anche se non è stata pronunciata condanna.

I **presupposti** della confisca obbligatoria sono i seguenti:

- la definizione del procedimento nell'ambito del quale viene disposta (non necessariamente con una sentenza di condanna);
- la res da confiscare deve costituire il prezzo del reato oppure la sua fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione deve costituire reato;
- la res da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato: con la precisazione che, qualora la cosa appartenga a persona estranea al reato, è necessario che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione di essa sia suscettibile di autorizzazione amministrativa.

La confisca obbligatoria presuppone un provvedimento del giudice che definisca il procedimento in cui è destinata ad operare, anche se non sempre deve trattarsi di una sentenza di condanna.

Nella tipologia dei provvedimenti giurisdizionali in presenza dei quali è possibile applicare tale misura di sicurezza, sono ricompresi, in primis, oltre alla **sentenza di condanna**, la **sentenza di patteggiamento** ([art. 445, comma 1, c.p.p.](#)) ed il **decreto di condanna** ([art. 460, comma 2, c.p.p.](#)).

6.6. L'oggetto della confisca obbligatoria

Possono essere oggetto di confisca obbligatoria solo le cose che costituiscono il **prezzo** del reato, e le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione costituisce reato.

6.7. Segue. Cose che costituiscono prezzo del reato

Secondo la nozione concordemente accolta il **prezzo** del reato è il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato; esso incide sulla motivazione a commettere l'illecito, e va tenuto distinto dal **profitto**, che è una conseguenza economica immediata e diretta del reato, ed è diversamente disciplinato quanto ai suoi effetti ([Cass.S.U., n. 9149/1996](#)).

Le cose la cui **fabbricazione, uso, porto, detenzione od alienazione costituisce reato**, sono quelle **obbiettivamente criminose**

Autorevole dottrina distingue ulteriormente tra cose **la cui fabbricazione, detenzione, ecc. sia vietata in modo assoluto**, come le armi da guerra o il denaro falso, e le cose **la cui fabbricazione, detenzione, ecc. possa essere consentita mediante autorizzazione**, o sia comunque legittima al verificarsi di determinate condizioni. Con riferimento alla prima categoria, è sufficiente l'accertamento della obbiettiva illiceità della cosa per disporre la confisca, anche in caso di sentenza di proscioglimento o assoluzione, poiché la restituzione di essa costituirebbe l'automatica premessa per la commissione di un nuovo reato. Con riferimento alla seconda categoria, invece, l'esistenza del reato richiede che si accerti in concreto la mancanza dell'autorizzazione, poiché solo in tal caso sarà possibile procedere a confisca anche in presenza di proscioglimento o assoluzione (**ROMANO-GRASSO-PADOVANI**, Commentario, 623-624).

7. Profili processuali

7.1. Rapporti con il sequestro

Generalmente la confisca viene disposta sulla base di **un precedente sequestro** [ex art. 321, comma 2, c.p.p.](#), ma può essere adottata anche in via autonoma ed indipendente: in tal caso però il reo non potrà essere costretto alla consegna

In giurisprudenza è infatti pacifico che possa essere disposta la confisca di beni, nonostante la mancanza o l'annullamento del precedente provvedimento di sequestro degli stessi ([Cass. VI, n. 3606/2017](#)).

IL SEQUESTRO ANTIMAFIA

L'inibitoria delle azioni esecutive prevista dal Codice Antimafia previsto dall'art. 55 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) prevede espressamente che *“1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. 2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.”*

Quindi, in forza della suddetta normativa le azioni esecutive sul bene sequestrato non possono essere iniziate e che quelle in corso non possono proseguire, anche se il creditore è garantito da pegno o da ipoteca sul bene sequestrato.

Le procedure esecutive già pendenti vengono poste in uno stato di quiescenza e debbono essere riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o dall'emanazione del provvedimento definitivo di confisca.

Quindi:

il sequestro (previsto dal Codice Antimafia) determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata;

- il sequestro (previsto dal Codice Antimafia) determina il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è già stata promossa; se, dunque, il sequestro interviene dopo il pignoramento la procedura esecutiva diviene temporaneamente improseguibile (il provvedimento che dichiara l'improseguibilità può essere equiparato ad una sospensione ex lege, dato che lo stato di quiescenza è "necessitato" e cessa con la revoca definitiva del sequestro, che consente la riassunzione della procedura esecutiva nel termine di un anno);
- la revoca della misura di prevenzione determina la ripresa delle attività esecutive; in caso di dissequestro, l'azione esecutiva, come detto temporaneamente improseguibile nelle more del procedimento di prevenzione (o del procedimento penale teso all'accertamento del fatto di reato, cui pertiene la res colpita dalla misura reale "allargata"), va iniziata o proseguita entro un anno dal provvedimento in questione.
- la confisca – che implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi (cfr. art. 45, Codice antimafia) – determina la estinzione della procedura esecutiva pendente; la confisca definitiva, indipendentemente dalla data di emissione del provvedimento e dalla data in cui è iniziata la procedura di prevenzione, comporta sempre che le azioni esecutive non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità; la confisca, quindi, non comporta la sospensione ma l'estinzione di diritto della procedura esecutiva, iniziata sull'immobile confiscato prima della data della data del provvedimento di confisca.

FONDO UNICO DI GIUSTIZIA

Definizione il Fondo Unico di Giustizia è: “ ... fondo dinamico in cui confluiscono: i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione; le somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari”

il fondo ha come finalità quella di **disciplinare la gestione delle somme confiscate e sequestrate dallo Stato**, che un tempo giacevano presso gli istituti di credito in maniera infruttifera e senza una precisa rendicontazione che ne definisse l'ammontare totale.



Il F.U.G. accoglie prevalentemente le somme di denaro provenienti da procedimenti penali, misure applicative di prevenzione e sanzioni amministrative.

In particolare, è composto da somme di denaro, conti correnti, titoli a portatore, libretti e crediti sequestrati o confiscati.

Rietrano nel fondo anche le somme sequestrate dall'Agencia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, per cui: il denaro in entrata e in uscita dai confini comunitari; i depositi non reclamati o relativi a processi civili che stanziano presso le banche o le Poste da cinque anni; le somme, non riscosse dai creditori, provenienti da procedure fallimentari.

La gestione del F.U.G.

Il Fondo Unico di Giustizia è gestito da **Equitalia Giustizia**, una società per azioni di Equitalia la cui operatività è finalizzata ad un accentramento della gestione delle risorse sequestrate e ad un'ottimizzazione del relativo rendimento finanziario a favore dello Stato.

Le **principali attività** di Equitalia sono quindi:

- Gestione dell'anagrafe del Fondo e del ciclo di vita delle risorse sequestrate
- Versamento allo Stato delle risorse
- Restituzione delle risorse dissequestrate
- Gestione finanziaria delle risorse
- Rendicontazione allo Stato della propria attività

Il tutto viene svolto mantenendo separate le proprie attività da quelle relative al F.U.G.

Il **versamento allo Stato** da parte di Equitalia riguarda le somme confiscate dall'Autorità Giudiziaria o amministrativa, l'utile derivante dalla gestione finanziaria, una parte delle risorse sequestrate.

Tali somme vengono a loro volta ripartite, in base ai criteri di riassegnazione disciplinati dall'articolo 2 del DL 143 del 2008, tra il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia e l'entrata del bilancio dello Stato.

Il ruolo di Equitalia Giustizia

Equitalia Giustizia riceve:

- le **comunicazioni di sequestro, dissequestro e confisca** degli uffici giudiziari o amministrativi;
- i **flussi informativi** trasmessi dagli operatori finanziari (Banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, mediante il sistema Entratel dell'Agencia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011).

Le attività Equitalia Giustizia:

- **Gestisce** l'«anagrafe» del FUG e l'intero ciclo di vita delle risorse sequestrate.
- **Versa** allo Stato le risorse confiscate.
- **Restituisce** le risorse dissequestrate.
- **Assicura** la gestione finanziaria delle risorse liquide.
- **Garantisce** la completa segregazione tra il proprio patrimonio e quello del FUG.
- **Tiene** contabilità e scritture separate per le operazioni di gestione del FUG.
- **Rendiconta** allo Stato le proprie attività

FATTISPECIE IN ESAME.

1) Con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 3 aprile 2019, iscritto al n. RGE 213/2019, il creditore procedente sig. Resenterra Mario, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Liguori e Francesco Raserà Berna, procedeva al pignoramento della somma di Euro 11.234,73, detenuta, per conto del debitore esecutato SUGHERIFICIO MARTINESE S.r.l., dal terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.a..

Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa in data 16 ottobre 2019 il terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.a. dichiarava al creditore procedente che: “Presso la filiale 13811 sono in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 652,42 (seicentocinquantaquattro/42).

Presso la filiale 00115 sono in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 5.927,91 (cinquemilanovecentoventisette,91).

Si precisa inoltre che non sussistono precedenti pignoramenti e cessioni.”.

La suddetta dichiarazione era, quindi, di contenuto positivo.



2) In data 21 novembre 2019, il Tribunale di Tempio Pausania – Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari – nell’ambito del procedimento penale n. 369/2019 R.G.N.R. e n. 2930/2019 R. GIP, disponeva nei confronti del debitore esecutato Sugherificio Martinese S.r.l. il sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. diretto di beni in disponibilità della società, fino alla concorrenza della somma di Euro 151.508,34, rinvenibili in forma liquida ovvero giacenti presso conti correnti, libretti di deposito, strumenti finanziari, prodotti finanziari, titoli o su beni immobili.

In data **17 gennaio 2020**, a mezzo della Guardia di Finanza – Compagnia di Alessandria (reparto subdelegante), il suddetto sequestro veniva eseguito presso l’esponente banca terza pignorata.

In particolare, il sequestro veniva disposto sul rapporto di conto corrente n. 1000/67085 con un saldo attivo di Euro 6.371,81.



3) Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa in data 20 gennaio 2020 il terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.a. (integrando la precedente dichiarazione in data 16 ottobre 2019) dichiarava al creditore procedente che: “Presso la filiale 13811 sono in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 606,46 (seicentosei/46).

Presso la filiale 00115 sono in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 6.371,81 (seimilatrecentosettantuno/81).

Si precisa, altresì, che sui rapporti del debitore esecutato SUGHERIFICIO MARTINESE SRL è intervenuto il sequestro preventivo penale n. 369/19 R.G.N.R. – 2930/19 R. GIP, emesso in data 21.11.2019, dalla Procura della repubblica presso Tribunale di Tempio Pausania”.

4) In data 19 febbraio 2020, il difensore del creditore procedente depositava nell'ambito della suddetta esecuzione presso terzi la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa dalla banca esponente in data 20 gennaio 2020.

5) In data 21 febbraio 2020, le somme sequestrate presso la banca venivano volturate al Fondo Unico di Giustizia.

6) Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa in data 18 marzo 2020 il terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.a. (integrando la precedente dichiarazione in data 20 gennaio 2020) dichiarava al creditore procedente che: "Presso la filiale 13811 sono in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 281,82 (duecentottantuno/82).

Presso la filiale 00115 sono in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 457,78 (quattrocentocinquantesette/78) (cfr. doc. 06).

La suddetta dichiarazione era, quindi, di contenuto parzialmente positivo a seguito dell'intervenuto sequestro.



Con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa in data 26 marzo 2020 il terzo pignorato Intesa Sanpaolo S.p.a. (integrando la precedente dichiarazione in data 18 marzo 2020) dichiarava al creditore procedente che: “Presso la filiale 13811 è in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 281,82 (duecentottantuno/82). Si precisa che su tale rapporto non pervengono accrediti di stipendi/pensioni.

Presso la filiale 00115 è in essere:

- Un conto corrente intestato a SUGHERIFICIO MARTINESE SRL con un saldo a credito di € 457,78 (quattrocentocinquantesette/78). Si precisa che su tale rapporto non pervengono accrediti di stipendi/pensioni.

Si precisa che rispetto la precedente dichiarazione del 16/10/2019 le somme disponibili al pignoramento risultano decurtate per effetto di notifica del 17/01/20 di sequestro preventivo ex art 321 c.p.p Tribunale Tempio Pausania n. 369/19.

Il sequestro in questione riguarda esclusivamente i saldi attivi al momento della notifica, per l'effetto, in data 21 febbraio 2020 è stato volturato dal conto corrente del debitore esecutato al FUG l'importo di €6.371,81.

La differenza tra quanto portato nella dichiarazione del 16/10/2019 € 6.580,33 e quanto volturato al FUG attiene ad addebiti per commissioni di tenuta conto e bolli non stornabili.

Pertanto, soltanto le somme costituitesi successivamente alla notifica del sequestro e quivi dichiarate sono poste a disposizione di giustizia per il presente pignoramento.

Per quanto sopra, si resta in attesa delle determinazioni che l'Ill.mo Signor Giudice dell'Esecuzione vorrà adottare.”.

3) Con ordinanza pronunciata in data 8 aprile 2020 (cfr. doc. 08) il Giudice dell'esecuzione:

- vista “la dichiarazione resa dal terzo pignorato Intesa San Paolo S.p.A. che ha assoggettato a vincolo la complessiva somma di Euro 6.580,33;

- assegnava “al creditore procedente, salvo esazione, a parziale soddisfo del credito per cui procede e delle spese di procedura come sopra liquidate, la complessiva somma di Euro 6.580,33 di cui il terzo Intesa San paolo S.p.A. ha dichiarato di essere debitrice nei confronti dell'esecutato; (...);”

- ordinava “a entrambi i terzi di corrispondere all'assegnatario la rispettiva somma, entro venti giorni dalla notifica della presente ordinanza”



Avverso l'ordinanza di assegnazione somme pronunciata in data 8 aprile 2020, comunicata al terzo pignorato in data 10 aprile 2020, INTESA SANPAOLO S.p.a. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c..

Il Giudice dell'esecuzione ha, infatti, assegnato al creditore precedente l'importo di Euro 6.931,01 (indicato nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa in data 16 ottobre 2019 – cfr. doc. 01) senza considerare le successive dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. aggiornate e rese rispettivamente in data 20 gennaio 2020 (cfr. doc. 04), in data 18 marzo 2020 (cfr. doc. 06), in data 26 marzo 2020 (cfr. doc. 07).

Alla data 26 marzo 2020 - data in cui è stata resa l'ultima dichiarazione aggiornata ex art. 547 c.p.c. (cfr. doc. 07) - il conto corrente intestato al debitore esecutato aveva, infatti, un saldo creditore di Euro 739,60 e non di Euro 6.580,33 (somma assegnata in pagamento con l'ordinanza impugnata).

Si presume, quindi, che il Giudice dell'esecuzione sia incorso in un errore nell'individuazione della somma oggetto di pignoramento considerato che prima della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione impugnata la banca esponente, così come risulta dagli atti di causa, aveva integrato e rettificato la propria dichiarazione a seguito dell'intervenuto sequestro penale e della successiva devoluzione delle somme al Fondo Unico di Giustizia.



Allo stato la banca esponente non è in grado di verificare quali dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. siano state depositate dal creditore procedente nella procedura esecutiva ma è certa che quest'ultimo era perfettamente a conoscenza sia dell'intervenuto sequestro penale che della successiva devoluzione delle somme pignorate al Fondo Unico di Giustizia.

Di conseguenza, la banca esponente/terza pignorata non potrà essere condannata a pagare due volte la stessa somma e cioè una prima volta in data 21 febbraio 2020 con il versamento al Fondo Unico di Giustizia della somma sequestrata (cfr. doc. 05) ed una seconda volta con il pagamento al creditore procedente della somma oggetto dell'ordinanza impugnata.



Nel caso di specie, deve, quindi, ritenersi che la contemporanea pendenza di due procedimenti il primo civile (esecuzione presso terzi) ed il secondo penale (sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.) non possa in nessun caso pregiudicare la posizione giuridica della banca esponente (terza estranea ai suddetti procedimenti) la quale, si ripete, ha adempiuto in data 21 febbraio 2020 ad un obbligo imposto – prima della pronuncia in data 8 aprile 2020 dell’ordinanza di assegnazione impugnata – dal Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in forza del sequestro penale preventivo diretto pronunciato in data 21 novembre 2019.

In conclusione, il versamento al fondo Unico di Giustizia della somma sequestrata nell’ambito del giudizio penale promosso nei confronti del debitore esecutato è opponibile all’esecuzione presso terzi avente RGE 213/2019 ed alla successiva ordinanza di assegnazione somme.

Sussistono, di conseguenza, le ragioni affinché l’esecuzione del provvedimento impugnato venga sospeso con decreto inaudita altera parte atteso che il creditore procedente ha, di fatto, già chiesto il pagamento delle somme assegnate con l’ordinanza impugnata, somme, che si ripete, non oggetto del vincolo pignoratorio stante la voltura al Fondo Unico di Giustizia.

Provvedimento di rigetto dell'opposizione 617 c.p.c.

Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 cpc, Banca Intesa San Paolo spa chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione resa dal Giudice dell'esecuzione mobiliare in data 8.4.2020, con la quale veniva disposta, per ciò che rileva in questo giudizio, l'assegnazione in favore del creditore pignorante signor Rasenterra Mario della complessiva somma di Euro 6580,33 di cui il terzo Intesa San Paolo S.p.A. aveva dichiarato essere debitore nei confronti dell'esecutato Sugherificio Martinese srl;

a sostegno della richiesta di sospensione, la Banca rappresentava che, nelle more tra la dichiarazione positiva ex art. 547cpc- pervenuta al creditore per posta elettronica certificata- resa in prima istanza dalla Banca in data 16.10.2019, e l'ordinanza di assegnazione dell'8.4.2020, veniva disposto dall'Autorità Giudiziaria penale di Tempio Pausania sequestro preventivo dei conti correnti già interessati dal vincolo del pignoramento, e che, in conseguenza di ciò, la stessa Banca aveva provveduto ad inviare al creditore, in data 18.3.2020 e 26.3.2020, una dichiarazione integrativa in cui informava lo stesso che sui conti correnti residuavano, sull'uno, € 281,82, e sull'altro, € 457,78, per effetto dell'intervenuto sequestro, e del versamento, in esecuzione dello stesso, delle somme oggetto di sequestro al Fondo Unico di Giustizia;



parte opponente ritiene quindi che l'ordinanza di assegnazione sia errata nella misura in cui indica, quale somma da versare in favore del creditore, quella risultante dalle dichiarazioni di terzo rese prima che intervenisse il sequestro preventivo penale, non potendo la stessa essere chiamata due volte a versare la suddetta somma, prima al FUG e poi al creditore procedente, e ritiene quindi che abbia errato il Ge nel non considerare, nel computo della somma oggetto di assegnazione, la dichiarazione di terzo da ultimo fatta pervenire al creditore procedente;

promosso quindi ricorso in opposizione da parte del terzo, il Giudice, ritenuti sussistenti gravi motivi, disponeva inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, con la conseguenza che la presente fase deve considerarsi volta, o alla conferma del decreto emesso inaudita altera parte dello scrivente giudice, o alla revoca dello stesso, e conseguentemente alla conferma dell'ordinanza di assegnazione resa nel giudizio espropriativo presso terzi;

senonché ritiene il Giudice che, alla luce delle deduzioni ed eccezioni della parte opposta, nonché della documentazione da questi versata (all. n.1, mail di Intesa San Paolo spa in cui informa il creditore che provvederà a chiedere al FUG la restituzione delle somme versate in esecuzione del sequestro preventivo), il ricorso non possa essere accolto, e per effetto di ciò, debba essere revocato il decreto emesso inaudita altera parte da questo GE;

ed invero, ritiene chi scrive che nel rapporto tra procedure esecutive e sequestri/confische rese in sede penale, deve aversi riguardo all'ordine temporale, di talché, se il sequestro penale è stato emesso dopo il pignoramento, come nel caso di specie, esso non può considerarsi opponibile al creditore pignorante;

tanto più nel caso di specie in cui non si verte in ipotesi in cui debba trovare applicazione l'inibitoria delle azioni esecutive previste dal Codice Antimafia;



deve peraltro aggiungersi che la dichiarazione di terzo può essere modificata o revocata soltanto per errore di fatto, e solo se detto errore sia incolpevole, e comunque entro l'udienza di comparizione delle parti (che può concludersi o con la riserva del giudice dell'esecuzione, o con l'adozione tout court dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c.), ciò in quanto il terzo, che non è parte in senso tecnico del procedimento esecutivo, è tuttavia gravato di un dovere di leale collaborazione, in quanto ausiliario del giudice;

si veda, da ultimo, anche Cass. n. 5489/2019, che nel solco dei citati precedenti, tanto afferma: “In tema di espropriazione presso terzi, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) può essere revocata o rettificata dal terzo pignorato soltanto ove sia inficiata da errore allo stesso non imputabile o comunque scusabile ed a condizione che la dichiarazione revocatoria o correttiva intervenga entro l'udienza fissata, anche a seguito di rinvio, per la dichiarazione del terzo e finalizzata all'emissione dell'ordinanza di assegnazione ed all'esito della quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere”;



ne consegue che, poiché nel caso di specie il Ge si riservava all'udienza del 16.10.2019, e il sequestro veniva emesso in data 21.11.2019, e poiché non si tratta di un mero errore di quantificazione delle somme in possesso del terzo, ma, di più, del sopraggiungere di un fatto capace di incidere su una dichiarazione originariamente corretta, la dichiarazione da ultimo reso da Banca Intesa San Paolo spa, in data 18.3.2020 e 26.3.2020, non assumano rilievo in sede di assegnazione delle somme pignorate;

ed infatti, come già visto, una volta resa la dichiarazione di quantità, essa può essere integrata o emendata dal terzo solo entro l'udienza di comparizione delle parti, mentre l'ordinanza di assegnazione può essere opposta dallo stesso terzo ex art. 617 c.p.c. solo ove il giudice non abbia tenuto debito conto dell'integrazione/emenda, mentre nel caso de quo la modifica dell'integrazione è avvenuta quando il Giudice aveva già la causa a riserva;



a ciò si aggiunga che la Banca si era resa conto di aver incautamente versato le somme al FUG, giacché, come dimostrato da parte opposta, la stessa banca aveva informato il creditore che avrebbe fatto quanto necessario per ottenere la restituzione dell'importo già versato in esecuzione del sequestro preventivo;

ritenuto dunque che, sulla base della sommarietà che caratterizza questa fase processuale - in cui il Ge è chiamato a valutare soltanto la sussistenza di gravi motivi per concedere la sospensione o per emettere provvedimenti ritenuti indilazionabili a tutela del ricorrente - non sussistano ragioni idonee per concedere l'invocata tutela sospensiva;



P.Q.M.

Visto l'art. 617 comma 2 cpc;

- revoca il decreto emesso inaudita altera parte con cui veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 8.4.2020, e per l'effetto, conferma l'esecutività della suddetta ordinanza;
- condanna parte ricorrente a tenere indenne parte resistente delle spese di lite che liquida in € 200,00 oltre accessori di legge;
- concede termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, rispettati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc, o altri se previsti, ridotti della metà.

Conclusioni.

- *Nel rapporto tra procedure esecutive presso terzi e sequestri/confische rese in sede penale, deve aversi riguardo all'ordine temporale, quindi:*
 - *se il sequestro penale è stato emesso dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi esso non può considerarsi opponibile al creditore pignorante;*
 - *se, invece, il sequestro penale è stato emesso prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi esso può considerarsi opponibile al creditore pignorante.*
- **Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, qualora il bene pignorato sia attinto da un sequestro preventivo, ex art. 321 c.p.p., il conflitto tra il sequestrante e il creditore procedente, ovvero l'aggiudicatario, deve essere risolto in base alla regola dell'"ordo temporalis" delle formalità pubblicitarie e, pertanto, prevale chi ha trascritto o iscritto per primo.**



➤ In sintesi, il conflitto va risolto sulla scorta della regola in base alla quale chi (iscrive o) trascrive per primo prevale su chi (iscrive o) trascrive per secondo, dal che discende:

- che se il sequestro è trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento (salvo che il primo atto dell'esecuzione non sia posto in essere dal creditore ipotecario con iscrizione anteriore alla trascrizione del sequestro) la confisca intervenuta in pendenza della procedura esecutiva dovrà prevalere;
- che se il sequestro è trascritto in data posteriore alla trascrizione del pignoramento nulla osta alla prosecuzione della procedura, mentre è dubbio se la confisca intervenuta dopo l'aggiudicazione avrà ad oggetto il ricavato della vendita o meno (su tale profilo, quanto alla soluzione ipotizzata dal Tribunale di Matera, v. infra).

- 
- Il suddetto principio di c.d. “priorità temporale” non trova applicazione nel caso di inibitoria delle azioni esecutive prevista dal Codice Antimafia previsto dall’art. 55 del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) secondo cui *“1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. 2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.”*

- 
- Quindi, in forza della suddetta normativa le azioni esecutive sul bene sequestrato non possono essere iniziate e che quelle in corso non possono proseguire, anche se il creditore è garantito da pegno o da ipoteca sul bene sequestrato.
 - Le procedure esecutive già pendenti vengono poste in uno stato di quiescenza e debbono essere riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o dall'emanazione del provvedimento definitivo di confisca.



Quindi:

- il sequestro (previsto dal Codice Antimafia) determina il divieto di procedere in via esecutiva se l'esecuzione non è ancora iniziata;
- il sequestro (previsto dal Codice Antimafia) determina il divieto di proseguire l'azione esecutiva se questa è già stata promossa; se, dunque, il sequestro interviene dopo il pignoramento la procedura esecutiva diviene temporaneamente improseguibile (il provvedimento che dichiara l'improseguibilità può essere equiparato ad una sospensione ex lege, dato che lo stato di quiescenza è "necessitato" e cessa con la revoca definitiva del sequestro, che consente la riassunzione della procedura esecutiva nel termine di un anno);

- la revoca della misura di prevenzione determina la ripresa delle attività esecutive; in caso di dissequestro, l'azione esecutiva, come detto temporaneamente improseguibile nelle more del procedimento di prevenzione (o del procedimento penale teso all'accertamento del fatto di reato, cui pertiene la res colpita dalla misura reale "allargata"), va iniziata o proseguita entro un anno dal provvedimento in questione.
- la confisca – che implica l'acquisizione del bene libero da oneri e pesi (cfr. art. 45, Codice antimafia) – determina la estinzione della procedura esecutiva pendente; la confisca definitiva, indipendentemente dalla data di emissione del provvedimento e dalla data in cui è iniziata la procedura di prevenzione, comporta sempre che le azioni esecutive non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità; la confisca, quindi, non comporta la sospensione ma l'estinzione di diritto della procedura esecutiva, iniziata sull'immobile confiscato prima della data del provvedimento di confisca.



Con riferimento all'obbligo imposto agli intermediari finanziari (dal comma 23 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112) di far affluire presso il Fondo Unico di Garanzia le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, quando le medesime somme sono oggetto di pignoramento presso terzi, segnaliamo che nel rapporto tra tali procedure esecutive presso terzi e i menzionati provvedimenti di sequestro penale, deve aversi riguardo – a nostro avviso – ad un criterio strettamente cronologico.

Se il provvedimento penale è stato notificato alla banca terza pignorata dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, tale provvedimento penale non può considerarsi opponibile, infatti, al creditore pignorante.

Se, invece, il provvedimento penale è stato notificato alla banca terza pignorata prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi il sequestro, allora esso può considerarsi opponibile al creditore pignorante.

Quanto sopra precisato non vale, peraltro, per i provvedimenti penali pronunciati nell'ambito del c.d. Codice Antimafia che, all'art. 55, prevede espressamente che: *“1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario. 2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.”*

Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che: *"La speciale disciplina dettata dall'[art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla [l. n. 161 del 2017](#), è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; **viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'[art. 2915 c.c.](#), l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro ([ex art. 104 disp. att. c.p.p.](#)) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"** (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, n.28242).*



Anche la Cassazione Penale è stata del medesimo avviso, avendo affermato che: "***In tema di sequestro preventivo, in caso di coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, il terzo aggiudicatario in sede civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del sequestro, qualora la trascrizione dell'atto di pignoramento sia avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il terzo che acquisti il bene già gravato da sequestro preventivo, potrà far valere le sue ragioni solo all'esito del provvedimento di confisca ed in concomitanza con le coesistenti ragioni dello Stato)***" (cfr. Cassazione penale sez. VI, 04/12/2019, n.6814)

Parere reso alla cliente.

La banca, nel caso di concorso di sequestri penali del tipo sopra precisato e di pignoramenti presso terzi, dovrebbe regolarsi come segue.

- 1. Per i pignoramenti antecedenti alla notifica del sequestro preventivo penale:** a) non versare al Fondo Unico di Giustizia (F.U.G.) alcuna somma di denaro (in quanto il pignoramento, come detto, è opponibile al sequestro; b) inviare le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. che dovrebbero essere di contenuto positivo specificando solo l'intervenuto sequestro penale; c) comunicare al PM che le somme oggetto di sequestro sono state precedentemente pignorate e vincolate all'ordine del Giudice dell'esecuzione e che per tale motivo le suddette somme non verranno versate al FUG.
- 2. Per i pignoramenti successivi alla notifica del sequestro preventivo penale, occorre distinguere due ipotesi:**
 - a. quando il pignoramento viene notificato dopo il versamento delle somme al F.U.G., la banca dovrebbe limitarsi a rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. di contenuto negativo, comunicando semplicemente che nulla è dovuto;
 - b. quando il pignoramento viene notificato dopo che la banca è venuta a conoscenza del sequestro penale ma prima del versamento al FUG, la banca dovrebbe rendere dichiarazione ex art. 547 c.p.c. sempre di contenuto negativo, facendo però menzione dell'intervenuto sequestro penale e del fatto che le somme sequestrate (e successivamente pignorate) verranno versate al F.U.G. nei termini di legge, comunicando detta circostanza al PM.

Giurisprudenza:

- Cassazione civile sez. III, 10/12/2020, n.28242: La speciale disciplina dettata dall'[art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla [l. n. 161 del 2017](#), è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'[art. 2915 c.c.](#), l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro ([ex art. 104 disp. att. c.p.p.](#)) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure".

- 
- Cassazione penale sez. VI, 04/12/2019, n.6814: In tema di sequestro preventivo, in caso di coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, il terzo aggiudicatario in sede civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del sequestro, qualora la trascrizione dell'atto di pignoramento sia avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che il terzo che acquisti il bene già gravato da sequestro preventivo, potrà far valere le sue ragioni solo all'esito del provvedimento di confisca ed in concomitanza con le coesistenti ragioni dello Stato).

- 
- Cass. civ. Sez. III, 08/02/2019, n. 3709: Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ai sensi della [L. 31 maggio 1965, n. 575](#) (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) su un bene immobile che è oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'art. [1, comma 194](#), della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), su quello del creditore a soddisfarsi sull'immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa [legge n. 228 del 2012](#) (1 gennaio 2013). Ai tali fini è irrilevante la circostanza che l'Erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa.

- 
- ▶ Cass. pen. Sez. II Sent., 23/10/2018, n. 57407 (rv. 274259-01): In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, al fine di svincolare il bene e restituirlo all'intrapresa procedura esecutiva civile, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà e il suo diritto di sequela è destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca. (In motivazione, la Corte ha affermato la compatibilità di detto principio con le recenti previsioni degli [artt. 240-bis cod. pen.](#) e 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., in tema di partecipazione al processo di cognizione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, in quanto dette previsioni non comportano l'anticipazione della tutela di tali diritti prima delle definitive statuizioni sulla confisca). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' UDINE, 20/04/2018)

- 
- Cassazione civile sez. III, 08/02/2019, n.3709: Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ex [I. n. 575 del 1965](#) su un bene immobile oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'[art. 1, comma 194, della I. n. 228 del 2012](#), su quello del creditore a soddisfarsi sull'immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa I. n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), restando irrilevante la circostanza che l'erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa.

- 
- 
- Cassazione penale sez. III, 03/10/2018, n.51043: Al terzo avente diritto non può essere opposta la generica conoscibilità del sequestro penale vertente sul bene poi oggetto di definitiva confisca, purché risulti a suo favore precedentemente trascritto nei registri immobiliari il diritto reale di garanzia/pignoramento immobiliare, ai sensi dell'[art. 2915 c.c.](#)
 - Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.30990: Qualora il bene pignorato divenga oggetto di confisca penale prima dell'assegnazione o dell'aggiudicazione nell'espropriazione forzata, le ragioni dei creditori possono essere fatte valere solo nell'ambito dell'esecuzione penale.

- 
- 
- Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.30990: Gli effetti della confisca penale, di qualunque natura, del bene ipotecato ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 306 del 1992, prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratti di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca, essendo sufficiente che il vincolo venga apposto quando il bene è ancora di proprietà del condannato sussistendo il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca.

- 
- Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.30990: La confisca penale intervenuta anteriormente al pignoramento prevale su quest'ultimo indipendentemente dalla data di trascrizione. Il conflitto tra i diritti dei creditori, anche se assistiti da garanzie reali, del condannato e quelli dello Stato, beneficiario del provvedimento di confisca, non può essere risolto, sul piano civilistico, tenuto conto dell'anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi atti, essendo sufficiente, per la prevalenza degli effetti civili della confisca, che questa sia intervenuta quando il bene immobile risulta ancora di proprietà del condannato (o perlomeno non sia intervenuto un provvedimento di aggiudicazione).

- 
- ▶ Tribunale Napoli Nord sez. III, 02/06/2019: Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di accesso degli ausiliari del G.E., emerga la adozione di un provvedimento di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p., notificato al debitore e mai trascritto, che riguarda, insieme con altri immobili, quello pignorato, quale cosa “pertinente al reato”, con le opportune cautele (relative alla opportunità di una esplicita richiesta del creditore di procedere malgrado la riscontrata criticità – che potrebbe far scemare l'interesse del mercato per il bene –, richiesta nella specie formulata, alla necessità monitorare lo sviluppo del parallelo procedimento penale ed alla necessità di informare adeguatamente il mercato della relativa pendenza, allorché si autorizzi, in sede civile, la messa in vendita e si proceda perciò alla formazione degli avvisi di vendita), l'esecuzione immobiliare può comunque procedere, a ciò non ostando la adozione del sequestro notificato al debitore e mai trascritto.

- 
- ➔ Tribunale Matera, 27/03/2019: In caso di adozione di una misura cautelare reale da parte del giudice penale (nel caso di specie, il sequestro del complesso immobiliare oggetto del procedimento di esecuzione forzata, adottato in epoca posteriore alla trascrizione del pignoramento), non è prevista espressamente la sospensione dell'esecuzione forzata in corso in sede civile e, dunque, l'azione esecutiva in corso può essere proseguita.

- ▶ Tribunale Matera, 27/03/2019: Posto che la funzione del sequestro penale è quella di sottrarre all'indagato la disponibilità del bene, funzione non ostacolata dalla commerciabilità dello stesso a seguito di vendita all'incanto, l'acquisto in favore dello Stato, in caso di confisca, avviene a titolo derivativo e non originario, dal che si deduce la salvezza dei diritti reali di terzi acquistati in epoca anteriore al sequestro. In mancanza di un'espressa scelta legislativa il conflitto tra pretesa statale e terzi dev'essere risolto in base al principio dell'ordo temporalis delle formalità pubblicitarie; va comunque verificata la buona fede del terzo creditore. Sulla base di tanto ai sensi dell'[art. 2915 c.c.](#), l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro ([ex art. 104 disp. att. c.p.p.](#)), che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo "pleno iure" con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto.

- 
- ▶ Tribunale Sassari, 03/11/2015: Nella sola ipotesi di sequestro preventivo penale (dunque esclusi i casi di sequestro disposto ai sensi del codice antimafia e delle ipotesi di confisca allargata di cui all'art. 12 sexies d.P.R. n. 356/1992), fino a che non sia disposta la confisca, non sussistono valide ragioni per fermare la procedura esecutiva che potrà, pertanto, proseguire con prevalenza del creditore ipotecario che abbia trascritto ipoteca e pignoramento prima del sequestro